

Relazione tecnica in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società ACQUE VERONESI Scarl

Aggiornamento al dicembre 2025

Sommario:

1. Premessa 1; 2. Approfondimento giuridico 1; 3. Gestione del SII nel territorio veronese 3; 4. Il contratto di servizio di Acque Veronesi scarl 4; 5. Concreto andamento dal punto di vista economico ed efficienza del servizio 4; 6. Costi di riferimento del servizio - Provvedimenti attuativi della delibera ARERA 639/2023/R/ldr 4; 6.1. La tariffa 5; 6.2. Il prezzo medio di vendita 5; 6.3. Confronto con altre realtà 6; 6.4. La realizzazione degli investimenti infrastrutturali 7; 6.5. Adozione dello schema del PEF 8; 6.6. I risultati di bilancio 8; 6.7. L'equilibrio economico e finanziario 8; 7. Qualità del servizio e rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio 9; 7.1. Qualità contrattuale – indicatori e livelli minimi 9; 7.2. Qualità tecnica 13; 8. Perimetro del servizio pubblico locale (TU ambiente – L.R. 17/2012) 14; 9. Scelta della modalità di gestione 15; 10. Gli oneri in capo agli enti affidanti 15; 11. I controlli esercitati sul gestore 16; 12. Conclusioni 16.

1. Premessa

La presente relazione è redatta dal Consiglio di Bacino Veronese, Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese"¹ che si occupa della regolazione locale del servizio idrico integrato.²

Si segnala che le informazioni e i dati richiesti dalla ricognizione/relazione di cui al D. lgs. 201/2022 sono contenuti in provvedimenti e documenti per i quali questo Ente ha, da sempre, provveduto ai relativi adempimenti, inviando ogni necessaria comunicazione agli Enti destinatari per disposizione normativa, nonché rendendo sempre edotte le amministrazioni locali in merito alla qualità dell'erogazione del servizio idrico integrato, utilizzando gli strumenti di comunicazione usuali, quali il bilancio di previsione e, soprattutto, il rendiconto della gestione, documenti³ nei quali vengono illustrati sia le modalità di esecuzione che le risultanze dei controlli effettuati.

Il dispositivo di cui al D. lgs. 201/2022 consente, ora, di sintetizzare in una specifica relazione le informazioni che già venivano prodotte in sedi diverse e che, quindi, potevano sfuggire ad una prima veloce lettura delle relazioni di bilancio di questo Ente di Governo d'Ambito.

2. Approfondimento giuridico

L'art. 30 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, dispone quanto segue:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti

¹ Istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", quale "forma di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato", che ha sostituito le Autorità d'Ambito previste ai sensi della LR 27 marzo 1998 n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

² D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Art. 141, comma 2: "Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato."

³ I documenti sono pubblicati sulle pagine "amministrazione trasparente" e "delibere dell'assemblea" del sito istituzionale www.atoveronese.it

competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la riconoscenza periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale riconoscenza rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La riconoscenza rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2 . La riconoscenza di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3 . In sede di prima applicazione, la riconoscenza di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L'interpretazione del citato art. 30 ha posto alcune criticità, analizzate dai commentatori con conclusioni talora diametralmente opposte. Vero è che la disposizione in parola è stata formulata per essere applicabile a tutte le ipotesi di affidamento di (tutti i) servizi pubblici locali, ma *relativamente al SII* la sua ampia formulazione favorisce l'insorgere di incertezze soprattutto da parte dei comuni, molti dei quali a loro volta si sono rivolti per chiarimenti agli EGATO.

Relativamente alla gestione del SII, l'interpretazione ragionata più opportuna, al momento - confortata da comunicazioni Istituzionali provenienti dall'ANAC⁴ e da un articolato commento ANCI⁵ - fa ritenere che, essendo **soggetti obbligati**, oltre agli Enti locali, anche “*gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino di servizio*”, gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 siano senz'altro gravati dall'onere in parola quali Enti affidanti.

È quindi su tale presupposto che il Consiglio di Bacino Veronese ritiene di essere tra i soggetti obbligati alla produzione e alla trasmissione della riconoscenza di cui alla citata normativa.

Qualche perplessità metodologica è, invero, sorta a proposito del successivo secondo comma, a tenore del quale la riconoscenza è contenuta in un'apposita relazione “*ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016*”. Orbene, i soggetti obbligati alla rilevazione di cui all'art. 20 TUSPP sono senz'altro gli enti locali partecipanti, e in nessun caso gli EGATO, cui è espressamente precluso lo *status* di partecipanti. Per gli EGATO, quindi, l'adempimento è legato ad un termine che però è previsto in relazione ad un *diverso* adempimento di cui sono gravati soggetti *diversi*. La questione è tuttavia di natura sistematica ma non interferisce con l'estensione e le modalità di esplicazione dell'obbligo.

⁴ Comunicato del Presidente ANAC del 22 febbraio 2023.

⁵ ANCI - Quaderno n. 46, novembre 2023 - “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del d. lgs. n. 201/2022”.

La norma istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione indichi “*il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9*”, nonché “*la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti*”.

Precisando che gli indicatori di cui all'art. 8 citato sono applicabili ai servizi non a rete, e pertanto non vengono in esame ai fini della presente relazione, risulta quindi opportuno raccogliere i dati richiesti sulla base della coerenza esplicativa degli indicatori ad essi relativi.

Si tratteranno quindi separatamente, per ciascuno dei gestori, in modo analitico, i seguenti aspetti:

- a- “*concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza del servizio*”;
- b- “*qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio*”;
- c- “*misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house*”;
- d- “*oneri e i risultati in capo agli enti affidanti*”.

Al fine di meglio inquadrare la situazione complessiva dell'Ambito rappresentato e la genesi dei dati rappresentativi forniti, si darà conto brevemente anche dei provvedimenti anteriori all'anno di riferimento che costituiscono la base normativa e/o amministrativa degli adempimenti di trasparenza dei quali la presente relazione costituisce il momento di sintesi.

3. Gestione del SII nel territorio veronese

Il Consiglio di Bacino Veronese, istituito ai sensi della LR Veneto 27 aprile 2012, n. 17, è l'Ente di Governo dell'ATO Veronese, che riunisce 97 Comuni della Provincia di Verona.

I Comuni interessati sono quelli di Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castel d'Azzano, Castelnovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Roverè Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, San Zeno di Montagna, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

Nel territorio dell'ATO veronese il SII è gestito mediante due diversi contratti di servizio, con due affidamenti approvati in data 2 febbraio 2006 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese, uno a favore di Azienda Gardesana Servizi SpA per i venti comuni

della sponda veronese del lago di Garda⁶, ed uno a favore d'Acque Veronesi Scarl per i restanti settantasette comuni dell'ATO⁷.

Il contratto di servizio, pressoché identico per entrambe le società, è stato sottoscritto in data 15 febbraio 2006. Entrambi i contratti sono stati registrati.

A partire dal 2016⁸ ARERA ha pubblicato alcuni provvedimenti in materia di contratto di servizio, da recepire obbligatoriamente; l'ATO Veronese ha prontamente recepito le modificazioni proposte, aggiornando i contratti di servizio secondo quanto stabilito da ARERA⁹ in occasione dell'approvazione degli schemi di regolazione tariffaria.

4. Il contratto di servizio di Acque Veronesi scarl

L'affidamento a favore di Acque Veronesi scarl per i 77 comuni dell'area veronese¹⁰ è stato disposto in data 2 febbraio 2006 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese. La relativa Convenzione è reperibile al link:

https://www.atoveronese.it/images/stories/AV_CONVENZIONE_aggiornata_2018bis.PDF

5. Concreto andamento dal punto di vista economico ed efficienza del servizio

I dati relativi al paragrafo successivo, alla luce dei criteri di cui all'art. 7 citato, evidenziano i costi di riferimenti del servizio (per i quali rilevano i provvedimenti attuativi della delibera ARERA 639/2023 e la raccolta dei dati tecnici tariffari) nonché l'adozione dello schema tipo del PEF, unitamente ai risultati di bilancio e ai dati sull'equilibrio economico e finanziario.

6. Costi di riferimento del servizio - Provvedimenti attuativi della delibera ARERA 639/2023/R/idr

In relazione alla Deliberazione ARERA 28 dicembre 2023, 639/2023/R/idr, recante la "Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI-4", l'ATO Veronese ha approvato la Deliberazione di AA n. 7 del 10 ottobre 2024 ad oggetto "Acque Veronesi Scarl: determinazioni tariffarie ai sensi della delibera Arera n. 639/2023/R/IDR "Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI-4".

Si dà conto, pertanto, dell'approvata predisposizione tariffaria 2024–2029 proposta dal gestore Acque Veronesi scarl, composta in particolare da:

- a) Il Programma degli Interventi (Pdl) per il sessennio 2024–2029 ed il Piano delle Opere Strategiche (POS) 2024–2035 costituito dall'elenco degli interventi che la società di gestione si impegna a realizzare nel sessennio di riferimento, per un totale di € 390.519.077 al lordo dei contributi pubblici, e dall'apposita relazione esplicativa

⁶ Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006 "Determinazioni in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda, ai sensi della Legge n. 36/1994 e della Legge Regionale 5/1998".

⁷ Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006 "Determinazioni in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Area Veronese, ai sensi della Legge n. 36/1994 e della Legge Regionale 5/1998".

⁸ Deliberazione n. 656/2015/R/IDR avente ad oggetto "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali" e ss. ii.

⁹ Deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 6 e n. 7 del 31 maggio 2015 di "Adeguamento, ai sensi della delibera AEEGSI n. 656/2015/idr, della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato e della Carta del Servizio".

¹⁰ Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006 "Determinazioni in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Area Veronese, ai sensi della Legge n. 36/1994 e della Legge Regionale 5/1998".

a supporto del programma redatta ai sensi della deliberazione Arera n. 639/2023/R/IDR e della determinazione Arera n. 1/2024¹¹;

- b) Il Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato dalla società di gestione Acque Veronesi Scarl secondo quanto disposto dall'Autorità con deliberazione Arera n. 639/2023/R/IDR e della determinazione Arera n. 1/2024, nel quale viene esplicitato il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario *teta* come di seguito dettagliato:

Acque Veronesi Scarl	2024	2025	2026
Moltiplicatori tariffari (da applicare alle tariffe 2023)	1,059	1,121	1,155
(incremento % rispetto all'anno precedente)	5,9%	5,9%	3,0%
VRG	€ 135.077.580	€ 138.892.814	€ 143.059.898

Acque Veronesi Scarl	2027	2028	2029
Moltiplicatori tariffari (da applicare alle tariffe 2023)	1,190	1,225	1,262
(incremento % rispetto all'anno precedente)	3,0%	2,9%	3,0%
VRG	€ 147.351.917	€ 151.773.210	€ 156.326.549

Lo schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria 2024-2029 proposta dal gestore Acque Veronesi scarl è stato approvato da ARERA con deliberazione n. 449/2025/r/idr del 14 ottobre 2025.

6.1. **La tariffa**

La tariffa è il corrispettivo per l'attività svolta in ottemperanza al contratto di servizio ed alle disposizioni dell'Autorità di regolazione Nazionale.

La tariffa dell'acqua potabile, in particolare, è differenziata in funzione delle tipologie dell'utenza e dei consumi misurati, con sistemi che cercano di privilegiare i consumatori attenti e ridurre gli sprechi.

Le tariffe applicate nel 2025 sono riportate nell'allegato.

Una semplice lettura acritica di tali numeri non consente, però, di apprezzare appieno se la tariffa applicata sia socialmente sostenibile o meno. Per fare ciò è necessario valorizzare il prezzo medio di vendita, differenziandolo, laddove vi sia disponibilità di dati utili al successivo confronto, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

6.2. **Il prezzo medio di vendita**

Il costo medio della bolletta nel 2025 nell'area Veronese è riportato nella tabella che segue.

Tabella 1 - Costo della bolletta nel 2025

COSTO DELLA BOLLETTA NEL 2025					
Costo della bolletta per dimensione del nucleo familiare (con IVA: senza UII)	1 persona (50 mc/a)	2 persone (100 mc/a)	fam. media (175 mc/a)	4 persone (200 mc/a)	5 persone (250 mc/a)
Area Veronese: Acque Veronesi Scarl	€/anno	€ 134,73	€ 231,63	€ 393,99	€ 425,42
Costo specifico (euro al metro cubo)	€/mc	€ 2,695	€ 2,316	€ 2,251	€ 2,127
INCREMENTO DELLA SPESA ANNUA PER FAMIGLIA DAL 2025 AL 2024					
Acque Veronesi Scarl	€/anno	€ 5,95	€ 9,79	€ 16,01	€ 17,47
					€ 21,31

¹¹ Tutta la documentazione citata è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese www.atoveronese.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per una famiglia di tre persone con un consumo medio di 175 metri cubi all'anno, allacciata alla rete fognaria e comprensiva di IVA, il costo complessivo della bolletta assume il valore arrotondato di 393,99 €/anno.

6.3. Confronto con altre realtà

Al fine di confrontare la tariffa del SII veronese con quella delle altre realtà italiane, nelle seguenti tabelle si riportano i prezzi medi della bolletta per l'anno 2022 ipotizzando una famiglia tipo composta da n. 3 persone con consumo annuo di 150 m³.

Nella tabella che segue i valori delle bollette 2022 nell'ATO Veronese.

Tabella 2 - Costo della bolletta nel 2022

COSTO DELLA BOLLETTA NEL 2022					
Costo della bolletta per dimensione del nucleo familiare (con IVA; senza UI)		1 persona (50 mc/a)	2 persone (100 mc/a)	fam. media (175 mc/a)	4 persone (200 mc/a)
Area Veronese: Acque Veronesi Scarl	€/anno	112,55	193,78	330,32	356,23
Costo specifico (euro al metro cubo)	€/mc	2,25	1,94	1,89	1,78
Area del Garda: Az. Gardesana Servizi SpA	€/anno	113,96	198,34	340,60	367,11
Costo specifico (euro al metro cubo)	€/mc	2,28	1,98	1,95	1,84
					1,81

Nel 2022 la bolletta nell'ATO Veronese utile al fine del confronto assume il valore arrotondato di 274 €/anno, a fronte di una spesa media nel Veneto di 327€/anno e in Italia di 358 €/anno.

Tabella 3: Spesa media annua tariffa SII anno 2022 (150 m³) – Fonte Cittadinanza Attiva

Regione	Spesa 2022 [€]
Abruzzo	350
Basilicata	336
Calabria	274
Campania	253
Emilia Romagna	395
Friuli Venezia Giulia	337
Lazio	433
Liguria	330
Lombardia	281
Marche	424
Molise	139
Piemonte	318

Regione	Spesa 2022 [€]
Puglia	393
Sardegna	386
Sicilia	353
Toscana	535
Trentino Alto Adige	211
Umbria	450
Valle d'Aosta	218
Veneto	327
Italia	358
ATOVR	274

Nella sottostante tabella si riportano, sotto le stesse ipotesi, le spese di bolletta dei 10 capoluoghi di provincia più elevate e più basse.

Tabella 4: Spesa media annua tariffa SII anno 2022 (150 m³) più levata 10 Capoluoghi di Provincia – Fonte Cittadinanza Attiva

Capoluogo provincia	Spesa 2022 [€]
Frosinone	626
Grosseto-Siena	608
Pisa	605
Enna	562
Arezzo	552
Massa	536
Livorno	535
Firenze-Pistoia-Prato	533
Pesaro-Urbino	501
Latina	472


Tabella 5: Spesa media annua tariffa SII anno 2022 (150 m³) più bassa 10 Capoluoghi di Provincia – Fonte Cittadinanza Attiva

Capoluogo di provincia	Spesa 2022 [€]
Isernia	135
Milano	143
Campobasso	143
Imperia	153
Cosenza	156
Trento	160
Monza	206
Aosta	218
Catanzaro	222
Caserta	229

6.4. La realizzazione degli investimenti infrastrutturali


Per quanto riguarda gli investimenti realizzati nel territorio dell'ATO veronese si riporta nel seguente grafico l'andamento annuale e cumulato. Dal 2006 ad oggi si quantifica un investimento realizzato pro-capite di 36,43 €/ab·anno, mentre nell'ultimo quadriennio si sale a 82 €/ab·anno, per il sessennio 2024-2029 si prevede di portarlo a 94 €/ab·anno.

Figura 1 – Investimenti su scala d'ambito dal 2006 al 2024



Nei seguenti grafici si riportano gli investimenti del gestore dal 2006, anno di affidamento del servizio:

Figura 2: Investimenti realizzati da Acque Veronesi dal 2006 al 2024



Gli investimenti sono remunerati in buona parte mediante la tariffa, alla quale sono aggiunti contributi pubblici a fondo perduto su specifici programmi, con l'intenzione di

contenere gli incrementi tariffari. Nel grafico che segue si noti la correlazione tra piano tariffario e sviluppo degli investimenti.

6.5. Adozione dello schema del PEF

In relazione alla Determina ARERA 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “*Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 637/2023/R/idr e 639/2023/R/idr*”, con la sopra citata Deliberazione di AA n. 7 del 10 ottobre 2024 è stata inoltre approvata la Relazione di accompagnamento ai dati tariffari ai sensi della Determina n. 1/2024 con le relative istanze di riconoscimento di costi operativi e di variazione sistemica¹²;

6.6. I risultati di bilancio

La società Acque Veronesi scarl è una società interamente pubblica, di proprietà degli enti locali appartenenti all'ATO Veronese. Lo statuto espressamente pone il divieto di ripartire gli utili tra i soci. Gli utili, quindi, vengono reinvestiti in azienda.

Tra gli obblighi previsti per le società interamente pubbliche vi è quello della chiusura in attivo del bilancio di esercizio; il bilancio non può risultare in passivo per tre esercizi consecutivi, pena l'obbligo di chiusura della società.

Nella tabella che segue vengono riportati i principali risultati di bilancio dal 2019 al 2023.

Figura 3 – Acque Veronesi Scarl - principali dati bilancio esercizio ultimi 5 anni

Dati di bilancio	2023	2022	2021	2020	2019
Valore della Produzione (a)	109.014.556	115.829.693	97.608.158	93.301.151	96.062.300
Costi della Produzione (b)	105.519.569	113.384.473	95.253.585	89.312.830	87.251.814
Ammortamenti (c)	18.471.690	17.364.331	15.276.425	15.263.002	12.231.561
Ebitda (a+b+c)	21.966.677	19.809.551	17.630.998	19.251.323	21.042.047
Utile d'Esercizio	2.942.876	475.724	437.838	2.102.737	1.089.841
Totale Immobilizzazioni	308.385.894	277.695.709	244.658.053	214.753.134	139.621.839

6.7. L'equilibrio economico e finanziario

Le modalità di approvazione periodica da parte di ARERA della documentazione regolatoria prevedono l'obbligatorietà della presentazione del piano economico, del rendiconto finanziario, dello stato patrimoniale e del piano tariffario, valutati fino alla fine del periodo di concessione.

Condizione necessaria per il superamento della fase di approvazione da parte di ARERA è la dimostrazione che la gestione è in equilibrio economico e finanziario per l'esercizio in corso e fino alla fine del periodo di concessione. In particolare, vengono valutati il tasso interno di rendimento, gli indicatori DSCR e LLCR, nonché il valore residuo di fine concessione.

¹² Tutta la documentazione citata è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese www.atoveronese.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Tabella 6 – Acque Veronesi Scarl - approvazione tariffaria 2024-2029 - Alcuni indicatori

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'		Udm	
Indicatore			
TIR unlevered	%	17,006%	
TIR levered	%	5,313%	
ADSCR	n.	1,227	
DSCR minimo	n.	0,378	
LLCR	n.	1,104	

Valore residuo a fine concessione	Euro	114.830.900
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	Euro	20.104.490

Nell’ottobre del 2024 l’Assemblea di questo Ente di Governo d’Ambito ha approvato lo schema regolatorio dei prossimo periodo della durata di sei anni, ovvero dal 2024 al 2029¹³. ARERA lo ha approvato in via definitiva con deliberazione n. 449/2025/r/idr del 14 ottobre 2025.

L’architettura contrattuale prevede il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario nel tempo, e pone in capo alla società di gestione, qualora lo ritenga, di inoltrare all’EGA apposita domanda di riequilibrio. La procedura è regolata dal contratto di servizio con regole standard valide su tutto il territorio nazionale.

7. Qualità del servizio e rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio

ARERA ha da alcuni anni avviato un percorso di misurazione delle performance relative al servizio idrico integrato, con diversi provvedimenti che annoverano sia la qualità tecnica del servizio erogato, sia gli aspetti più connessi al rapporto con la clientela, che vanno sotto il nome di qualità contrattuale.

I dati relativi al presente paragrafo, alla luce dei criteri di cui all’art. 7 citato, evidenziano analiticamente elementi descrittivi della qualità del servizio, cui corrispondono indicatori e livelli minimi di qualità contrattuale come derivanti dalla Delibera ARERA 655/2015 (aggiornamento della Carta dei Servizi e Regolamento SII), nonché gli indicatori e livelli minimi di qualità tecnica.

7.1. Qualità contrattuale – indicatori e livelli minimi

Con deliberazione n. 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 ARERA ha introdotto un sistema di livelli minimi di qualità degli aspetti contrattuali del servizio idrico integrato, denominata “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (SII) ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, che viene sintetizzata nell’acronimo “RQSII”.

I livelli minimi stabiliscono i tempi massimi delle prestazioni che i gestori idrici devono rispettare, prendendo in considerazione aspetti relativi al servizio fornito quali:

- le modalità di avvio e cessazione del rapporto contrattuale;
- la gestione del rapporto contrattuale;
- le modalità di fatturazione, di gestione dei reclami e delle richieste scritte;
- la gestione degli “sportelli al pubblico” e dei servizi telefonici.

Le tempistiche delle prestazioni dei gestori del servizio idrico sono stabilite sia attraverso standard specifici che attraverso standard generali¹⁴;

¹³ Deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 7 del 10 ottobre 2024, citata sopra.

¹⁴ Art. 67 e art. 68 Allegato A alla delibera ARERA 655/2015: Standard Specifici: si tratta di 28 indicatori, per i quali ciascuna prestazione viene valutata singolarmente rispetto ai tempi massimi da rispettare (per es: “Tempo di riattivazione della Fornitura”). Per gli standard specifici è previsto

In analogia a quanto già previsto per la qualità tecnica, per rafforzare gli incentivi al rispetto degli standard minimi di qualità contrattuale, con deliberazione 547/2019/R/idr ARERA ha introdotto obiettivi di miglioramento annuali, basati sulla definizione di due macro – indicatori, MC1 e MC2, costruita a partire da 42 indicatori:

- **MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale**, composto da 18 indicatori che riguardano: i tempi di invio dei preventivi, dell'esecuzione di allacciamento e di lavori, di attivazione e disattivazione della fornitura.
- **MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del servizio**, composto da 24 indicatori relativi: ai tempi di gestione degli appuntamenti, fatturazione, verifiche dei misuratori e livello di pressione, risposte a richieste scritte e gestione del contratto di utenza.

Per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali vengono divisi (art. 93 RQSII) in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle performance registrate nell'anno precedente, che per ciascuna annualità costituisce il livello di partenza e necessari ai fini dell'applicazione del meccanismo incentivante di premi e penalità di cui al Titolo XIII del RQSII.


Nel febbraio di ogni anno ARERA avvia la raccolta dei dati e delle informazioni relative alla qualità contrattuale dei gestori del servizio, con riferimento alle prestazioni dell'anno precedente. Tale rilevazione coinvolge direttamente anche gli Enti di Governo di Ambito che sono tenuti ad effettuare i controlli di congruità rispetto alle informazioni in loro possesso sui dati comunicati dal Gestore stesso oltre, naturalmente, alla facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti.

Nella seguente tabella si riportano i risultati ottenuti dal gestore dell'Area Veronese:

Tabella 7 Acque Veronesi scarl: Indicatori RQSII e loro andamento

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MC1	97,114	97,662	92,049	98,224	98,793	98,948
CLASSE	B	B	B	A	A	A
OBIETTIVO	>98%	NO	NO	SI	SI	SI
MC2	97,587	95,771	95,062	95,473	96,868	97,386
CLASSE	A	A	A	A	A	A
OBIETTIVO	mantenimento	SI	SI	SI	SI	SI

che, in caso di mancato rispetto, il gestore sia tenuto a indennizzare l'utente direttamente coinvolto; Standard Generali: per gli standard generali sono stati individuati 14 indicatori prendendo come riferimento i tempi medi del complesso delle prestazioni del gestore (è il caso, ad esempio, del "Tempo di esecuzione di lavori complessi"). Per tali standard, in caso di due anni consecutivi di non rispetto, può essere aperto un procedimento sanzionatorio nei confronti del gestori.



Dove MC1 indica il Macro indicatore di qualità contrattuale delle prestazioni che riguardano l'avvio e la cessazione del rapporto contrattuale, MC2 quelle inerenti la gestione del rapporto contrattuale e l'accessibilità al servizio.

In sintesi, a seguito dell'ultima rilevazione conclusasi nell'aprile 2025¹⁵ e sulla base della raccolta dati degli standard qualitativi nei rapporti di fornitura tra gestore e utente nell'anno 2024, si osserva che il gestore Acque Veronesi ha raggiunto entrambi gli obiettivi per macro indicatori, mantenendosi all'interno della classe A sia per l'indicatore MC1 (Avvio e cessazione del rapporto contrattuale), sia per l'indicatore MC2 (Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del servizio).

Infine, tra gli strumenti di monitoraggio della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, particolare rilievo assume – specie con riguardo alla diretta conoscibilità da parte dell'utenza finale – la Carta del Servizio, dettagliatamente disciplinata dalle deliberazioni ARERA¹⁶ e costantemente aggiornata e monitorata dal Consiglio di Bacino Veronese, anche attraverso ausilio delle locali associazioni dei consumatori.¹⁷

¹⁵ La verifica della qualità contrattuale dei gestori per l'anno 2023 è stata formalmente conclusa con determinazione n. 28 del 28 aprile 2025 avente ad oggetto: “Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/IDR “Regolazione della Qualità contrattuale del SII” (RQSII). Chiusura della II fase del monitoraggio dei dati dei Gestori e Relazione di validazione del Consiglio di Bacino Veronese dei dati relativi alla qualità contrattuale – Anno Solare 2024, edizione 2025”.

¹⁶ Sono molteplici le deliberazioni ARERA che contengono disposizioni sul contenuto della Carta del servizio idrico integrato, a partire dalla deliberazione n. 655/2015/R/IDR concernente la regolazione della qualità contrattuale, per passare alle deliberazioni n. 656/2015/R/IDR di adozione della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori, alla n. 665/2017/R/IDR di approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), alla n. 218/2016/R/IDR, riguardante la regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII) ed alla n. 311/2019/R/IDR, di regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI) e ss.

¹⁷ La “Carta dei Servizi” è operativa nei confronti degli utenti dell'ATO Veronese sin dal luglio 2007, giuste deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 4 e n. 6 del 2 luglio 2007; a partire dal 2016, il Consiglio di Bacino Veronese ha provveduto ad adeguare le Carte dei Servizi dei due gestori alle disposizioni di ARERA (Deliberazioni di AA n. 5 e n. 6 del 31 maggio 2016, n. 8 del 16 novembre 2022); L'ultimo adeguamento alla regolazione ARERA è avvenuta in sede di applicazione del MTI-4, con deliberazione n. 9 del 10 ottobre 2024, esecutiva.

In relazione alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015 655/2015/R/idr successivamente aggiornata, recante “*Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)*”, l’ATO Veronese ha adottato i seguenti provvedimenti:

- Determinazione n. 8 del 13 febbraio 2017 “*Invio all’AEEGSI dei dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2015 e primo semestre 2016, ai sensi della determina dell’AEEGSI n. 5 del 6 dicembre 2016 avente ad oggetto la “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2015 e per il primo semestre 2016”*”;
- Determinazione n. 26 del 26 aprile 2017 “*Comunicazione all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e all’Ente di Governo dell’Ambito, da parte dei gestori del servizio idrico integrato, delle informazioni e dei dati forniti ai sensi dell’art. 77 della “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII) approvato con deliberazione di AEEGSI n.655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015;*
- Deliberazione n. 5 del 8 ottobre 2020 “*Aggiornamento e revisione dei regolamenti del servizio idrico integrato dell’ATO Veronese e della Carta del Servizio idrico integrato*”. Con tale atto si approva: la revisione al Regolamento di fognatura e depurazione dell’ATO Veronese, così come riportato nell’allegato A) la revisione al Regolamento di acquedotto dell’ATO Veronese, così come riportato nell’allegato B la revisione della Carta del Servizio dei gestori del servizio idrico integrato Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa, così come riportato nell’allegato C);
- Deliberazione di AA n. 8 del 16 novembre 2022 “*Adeguamento della Carta dei Servizi alle deliberazioni ARERA n. 609/2021/R/idr e n. 610/2021/R/idr*”: aggiornamento della Carta dei Servizi dei gestori del servizio idrico integrato dell’ATO Veronese, Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA
- Determinazione n. 40 del 25 giugno 2020 “*Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/IDR “Regolazione della Qualità contrattuale del SII” (RQSII). Chiusura della II fase del monitoraggio dei dati relativi all’anno 2019 – edizione 2020”*;
- Determinazione n. 41 del 22 aprile 2021 “*Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/IDR “Regolazione della Qualità contrattuale del SII” (RQSII). Chiusura della II fase del monitoraggio dei dati relativi all’anno 2020 – edizione 2021”*;
- Determinazione n. 46 del 26 aprile 2022 “*Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/IDR “Regolazione della Qualità contrattuale del SII” (RQSII). Chiusura della II fase del monitoraggio dei dati relativi all’anno 2021 – edizione 2022”*;
- Determinazione n. 47 del 26 aprile 2023 “*Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/IDR “Regolazione della Qualità contrattuale del SII” (RQSII). Chiusura della II fase del monitoraggio dei dati relativi all’anno 2022 – edizione 2023 e Relazione di validazione del Consiglio di Bacino Veronese dei dati relativi alla qualità contrattuale – AS 2022”*.
- Determinazione n. 29 del 24 aprile 2024 “*Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/IDR “Regolazione della Qualità contrattuale del SII” (RQSII). Chiusura della II fase del monitoraggio dei dati dei Gestori e Relazione di validazione del Consiglio di Bacino Veronese dei dati relativi alla qualità contrattuale – Anno Solare 2023, edizione 2024”*.
- Determinazione n. 28 del 28 aprile 2025 “*Deliberazione ARERA N. 655/2015/R/IDR “Regolazione della Qualità contrattuale del SII” (RQSII). Chiusura della II fase del monitoraggio dei dati dei Gestori e Relazione di validazione del Consiglio di Bacino Veronese dei dati relativi alla qualità contrattuale – Anno Solare 2024, edizione 2025”*.

7.2. Qualità tecnica

Arera, con deliberazione 917/2017/R/IDR e s.m.i., ha previsto di misurare le condizioni tecniche di erogazione del servizio idrico integrato (RQTI), attraverso n. 6 indicatori, standard generali, a cui è associato un meccanismo incentivante, di seguito riportati:

1. M1 - "Perdite idriche" (cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari, sia delle perdite percentuali;
2. M2 - "Interruzioni del servizio" (cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore;
3. M3 -"Qualità dell'acqua erogata" (cui è associato l'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multi-stadio, tenendo conto:
 - a. dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità;
 - b. del tasso di campioni interni non conformi;
 - c. del tasso di parametri da controlli interni non conformi;
4. M4 - "Adeguatezza del sistema fognario" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch'esso secondo una logica multi-stadio - considerando:
 - a. la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura;
 - b. l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena;
 - c. il controllo degli scaricatori di piena;
5. M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;
6. M6 - "Qualità dell'acqua depurata" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata.

Con deliberazione 235/2020/R/IDR, Arera ha introdotto elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità tecnica prevedendo che, per ciascuna gestione, in deroga a quanto previsto dai commi 2.5, 25.2 e 27.1 della RQTI, gli obiettivi di qualità tecnica relativi agli anni 2020 e 2021 siano valutati cumulativamente su base biennale e, conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione) nell'anno 2022 con riferimento alle annualità 2020 e 2021, costituisce elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, per ciascuno dei macro-indicatori.

Tale approccio è stato confermato per le annualità 2022 e 2023.

Con deliberazione n. 637/2023/R/IDR Arera ha previsto che la raccolta dati di qualità tecnica sia effettuata ogni anno entro il 30 aprile, mentre a partire dall'annualità 2024 gli obiettivi di qualità tecnica saranno stabilmente valutati in maniera cumulativa su base biennale.

Per ogni anno è previsto un obiettivo di mantenimento/miglioramento in base alla classe di appartenenza dell'anno precedente. L'applicazione del sistema d'indicatori alla base

della qualità tecnica, nonché l'avvio del monitoraggio sui dati ai medesimi sottesi, è stato previsto a partire dal 1 gennaio 2018.

Con deliberazione n. 637/2023/R/IDR Arera ha introdotto un nuovo indicatore atto a misurare la resilienza del sistema degli approvvigionamenti idrici, M0 – “Resilienza idrica”. Questo indicatore è volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito. M1 è applicato dal 1° gennaio 2024 per quanto riguarda M0a, (riguardante gli approvvigionamenti in capo al Gestore del SII), mentre dal 1° gennaio 2025 è obbligatorio popolare M0b (riguardante tutti gli approvvigionamenti dell'ATO, quindi coinvolgendo più Enti esterni al SII).

Nella seguente tabella si riportano i risultati ottenuti dal gestore nel 2024:

Tabella 8: Indicatori RQTI - Acque Veronesi Scarl

Indicatore	U.M.	Obiettivo 2024	Valore obiettivo 2024	Dato 2024	Classe 2024	Obiettivo raggiunto 2024	Obiettivo 2025	Valore obiettivo 2025
M0	M0a	-	+0,7% DISP	129.341.098	0,76	D	SI	+0,7% DISP
	M0b	-			0,54			
	DISP	m ³			134.983.675			
M1	M1a	m ³ /km/ag	-4% di M1a annuo	13,25	14,43	C	NO	-2% di M1a annuo
	M1b	%		n.a.	37,72%			n.a.
M2	h	-2% di M2	0,8	0,28	A	SI	-2% di M2	0,78
M3	M3a	%	-8% di M3b	n.a.	0,0003%	D	NO	0,0000%
	M3b	%		5,81%	6,99%			5,35%
	M3c	%		n.a.	0,400%			n.a.
M4	M4a	n/100km	-10% M4b annuo	n.a.	2,65	D	SI	-10% M4b annuo
	M4b	%		84,57%	72,73%			
	M4c	%		n.a.	43,43%			
M5	%	-1% di MF tq, disc	n.a.	0,20%	A	SI	-1% di MF tq, disc	n.a.
ΣMF tq, disc, imp	t			2.009,70				1.989,60
M6	%	-15% di M6 annuo	12,69%	12,26%	D	SI	-15% di M6 annuo	10,79%

Con deliberazioni di ARERA 225/2025/R/IDR del 20 giugno 2025 e 277/2025/R/IDR del 25 giugno 2025 si sono concluse per le annualità 2022-2023 le risultanze per l'applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio idrico integrato come esplicitato nella seguente tabella.

Tabella 9: Premialità/penalità annualità 2022-2023 Acque Veronesi Scarl

Acque Veronesi Scarl			
Indicatore	Obiettivo raggiunto 2023	Penalità 2022-2023	Premialità 2022-2023
M1	NO	€ 28.898	-
M2	SI	-	€ 126.038
M3	NO	€ 9.895	-
M4	SI	-	€ 484.687
M5	SI	-	€ 93.192
M6	SI	-	-
MC1	SI	-	-
MC2	SI	-	-

8. Perimetro del servizio pubblico locale (TU ambiente – L.R. 17/2012)¹⁸

Il perimetro del Servizio Idrico Integrato è definito dalla normativa di settore, in particolare da quanto previsto agli artt. 141 e segg. del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico

¹⁸ Riferimento: art. 10 d. lgs. 201/2022

Ambientale), dalla L. R. del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e dalle disposizioni ARERA contenute nei provvedimenti concernenti il servizio idrico integrato.

9. Scelta della modalità di gestione¹⁹

L'Assemblea dei Sindaci ha effettuato la propria scelta circa la modalità di gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Veronese già a far data dal 2004²⁰; la decisione è stata confermata successivamente con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004, con la quale si è dato avvio alla procedura di “... organizzazione della gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell'ATO Veronese individuando due aree territorialmente omogenee sulle quali si procederà alla gestione del servizio idrico a regime mediante due società di gestione, con la suddivisione del territorio dell'Ambito in due aree, definite come segue:

A) AREA DEL GARDA, comprendente il territorio dei comuni dell'area Baldo – Garda, e precisamente: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Malcesine, San Zeno di Montagna, Valeggio sul Mincio;

B) AREA VERONESE: comprendente il territorio dei restanti comuni dell'ATO Veronese.

La scelta di gestione “in house providing”, è avvenuta in conformità con l'articolo 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vigente al momento dell'affidamento della gestione, che prevedeva l'erogazione del servizio pubblico locale potesse avvenire attraverso:

“... società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”.

Con successiva deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'Area Veronese (così come definita dalla sopra citata deliberazione n. 6/2004) è stata affidata, per la durata di 25 anni, alla società Acque Veronesi scarl, società consortile a responsabilità limitata, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, partecipata, con modalità diretta e indiretta, dai Comuni che costituiscono l'Area gestionale Veronese.

10. Gli oneri in capo agli enti affidanti

Il sistema di affidamento scelto per il servizio idrico integrato non prevede oneri in capo agli Enti affidanti che, ricordiamo, sono gli Enti locali aderenti all'ATO e che esercitano la propria funzione in regime di cooperazione orizzontale attraverso l'Ente di Governo d'Ambito.

Rimane, peraltro, la gestione delle partecipazioni societarie nelle due società *in house*, che è in capo ai proprietari, ovvero le amministrazioni locali o, in alcuni casi residuali, loro società di capitali. Sul tema, si noti che il divieto di ripartire gli utili da un lato, e l'obbligo di mantenere la gestione in attivo dall'altro, costituiscono due fattori importanti

¹⁹ Riferimento: art. 10 d. lgs. 201/2022

²⁰ Deliberazione di AA dell'ATO Veronese n. 2 dell'8 marzo 2004 “Determinazioni in merito alla riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.

a garanzia della non necessità di intervento oneroso da parte delle amministrazioni soci.

11. I controlli esercitati sul gestore

L'attività del Consiglio di Bacino Veronese si concentra nella fase di controllo dell'operato delle società di gestione, che si svolge anche sulla base del Piano d'ambito e del contratto di servizio. Si ricorda, infatti, che il piano d'ambito è lo strumento di programmazione della riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato, e contiene utili indicatori descrittivi sia della qualità del servizio erogato all'utenza, sia delle principali criticità da rimuovere nel tempo.

L'attività di controllo riguarda:

- Il controllo dei livelli di qualità dei servizi, mediante l'utilizzo di molteplici indicatori tecnici e gestionali, anche di recente introduzione (RQSII, RQTI);
- Il controllo degli investimenti, anche attraverso il confronto tra investimenti realizzati durante il periodo di riferimento e quanto previsto in sede di programmazione;
- I controlli contabili, mediante l'uso degli indicatori maggiormente significativi, oltre che ad eventuali approfondimenti delle principali voci di spesa, anche a carattere ispettivo;
- I controlli tecnici, riguardanti in particolare la modalità di realizzazione delle opere, la qualità delle tecnologie impiegate e i prezzi, anche mediante sopralluoghi di verifica sui cantieri e sugli impianti in servizio ed in costruzione;
- Il controllo sulla coerenza e sulla validità delle informazioni trasmesse dal gestore, anche con accesso diretto alla documentazione aziendale, e con eventuale richieste di chiarimenti ed integrazioni, secondo necessità;
- I controlli di carattere amministrativo, volti a verificare la correttezza e la regolarità dei principali processi organizzativi aziendali.

12. Conclusioni

I risultati della ricognizione confermano la validità della scelta effettuata dalle amministrazioni locali in sede di affidamento nel 2006. In particolare si sottolinea che le attuali gestioni hanno garantito la continuità del servizio idrico integrato con livelli di qualità buoni ed in costante miglioramento.

Allo stato attuale, inoltre, non emergono ragioni specifiche che facciano prevedere un peggioramento dei livelli di qualità del servizio ad oggi erogato.

Entrambe le società di gestione garantiscono importanti livelli di realizzazioni infrastrutturali in linea con le necessità del territorio, nel rispetto del Piano d'Ambito.

Infine, il livello tariffario si mantiene costante per tutte le categorie di utenti. Peraltro, con riferimento alle decisioni assunte in sede di approvazione delle determinazioni tariffarie ai sensi della delibera Arera n. 639/2023/R/IDR (MTI-4), l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese è altresì intervenuta in tema di articolazione tariffaria, introducendo²¹, per l'anno 2025, un ulteriore scaglione tariffario, per l'uso domestico, a valere sui consumi pro-capite particolarmente elevati, per intercettare i consumi superiori al doppio dell'attuale consumo medio pro-capite (individuato all'interno del valore dei 50 m³/annuo/pro-capite) introducendo in tal modo un meccanismo di calmieramento degli incrementi tariffari, agevolando chi consuma responsabilmente.

²¹ Modifica alla articolazione tariffaria dell'ATO Veronese introdotta con Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 del 10 ottobre 2024, esecutiva.

È previsto che l'Ente regolatore di ambito, in collaborazione con le due società di gestione, prosegua nell'attività di studio e analisi dei dati dei consumi, per fasce e pro-capite, al fine di poter prevedere eventuali ulteriori adeguamenti degli scaglioni tariffari per una maggiore calibrazione dei singoli valori rispetto ai profili dei singoli consumi.

2025

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE

tariffe servizio idrico integrato per l'anno 2025



Tariffe valide per tutti i comuni dell'area gestionale del Garda e dell'area gestionale Veronese applicate a partire dal 1 gennaio 2025,
approvate da Arera con deliberazione n. 449/2025/R/IDR

QUOTA FISSA 2025			
Tipologia di utenza	AREA GESTIONALE		
	GARDÀ	VERONESE	
	€/anno	€/anno	
domestici residente - per famiglia	0,45	32,17	34,40
domestici non residente - per famiglia	1	70,27	74,04
domestico condominiale	0,45	32,17	34,40
uso industriale, artigianale e commerciale	1	70,27	74,04
comunale non disalimentabile ed disalimentabile	-	0,00	0,00
agricolo ed irriguo privato	1	70,27	74,04
zootecnico	0,45	32,17	34,40
antincendio	1	70,27	74,04
pubblico non disalimentabile	1	70,27	74,04
pubblico disalimentabile	1	70,27	74,04

QUOTA VARIABILE 2025			
Tipologia di utenza	scaglioni mc/anno	AREA GESTIONALE	
		GARDÀ	VERONESE
		€/mc	€/mc
DOMESTICI RESIDENTE E CONDOMINIALE			
agevolata	0 - 33	T _{DOMESTICO} x 0,5	€ 0,39565
base	34 - 50	T _{DOMESTICO}	€ 0,79129
1 ^a eccedenza	51 - 67	T _{DOMESTICO} x 1,5	€ 1,18694
2 ^a eccedenza	68 - 100	T _{DOMESTICO} x 2,0	€ 1,58258
3 ^a eccedenza	> 100	T _{DOMESTICO} x 3,0	€ 2,37387
DOMESTICI NON RESIDENTE			
base	0 - 50	T _{DOMESTICO}	€ 0,79129
1 ^a eccedenza	51 - 67	T _{DOMESTICO} x 1,5	€ 1,18694
2 ^a eccedenza	68 - 100	T _{DOMESTICO} x 2,0	€ 1,58258
3 ^a eccedenza	> 100	T _{DOMESTICO} x 3,0	€ 2,37387
COMUNALE NON DISALIMENTABILE ED DISALIMENTABILE			
unico	sc. unico	T x 0,7	€ 0,57560
INDUSTRIALE, COMMERCIALE ED ARTIGIANALE			
base	0 - 50	T	€ 0,82229
1 ^a eccedenza	51 - 67	T x 1,5	€ 1,23344
2 ^a eccedenza	> 67	T x 2,0	€ 1,64458
AGRICOLI ED IRRIGUO PRIVATO			
base	0 - 50	T x 2,0	€ 1,64458
1 ^a eccedenza	51 - 67	T x 2,5	€ 2,05573
2 ^a eccedenza	> 67	T x 3,0	€ 2,46687
ZOOTECNICO	unico	sc. unico	T x 0,8
			€ 0,65783
ANTINCENDIO	unico	sc. unico	T x 2,0
			€ 1,64458
FOG NATURA E DEPURAZIONE			
Fognatura			€/mc
Depurazione		F	€ 0,62406
		D	€ 0,66077
			€ 0,75172

LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATO VERONESE
SITUAZIONE AL 30.10.2020



CONSIGLIO DI BACINO VERONENSE - Via Ca' di Coz, 41 - 37124 VERONA - www.atoveronese.it

NOTA BBNE
Alle tariffe su esposte si aggiungono le seguenti aliquote per equ. ative, definite da ARER:

Aliquote perquisitive aggiuntive stabilito da AREA	Azienda Gardesana Servizi	Acque Veronesi
U11: sommissione dell'Emilia	€Imc 0,006	€Imc 0,006
U12: Qu. alta Tomatica	€Imc 0,009	€Imc 0,009
U13: quota irrig. raffica RQ21	€Imc 0,000	€Imc 0,000
U13: Bonus Idrico	€Imc 0,0179	€Imc 0,0179
U14: Fondo garanzia opere idriche	€Imc 0,000	€Imc 0,000
Totale annuo U13 on IVVA	€Imc 0,0329+IVA	€Imc 0,0329+IVA